

SENTENZA N. 10/2023

Il Tribunale Federale FGI composto da

Avv. Marco Leoni
Avv. Daniela Corengia
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

si è riunito – mediante collegamento telematico – in data 19.05.2023, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta della Procura federale, nei confronti della società ASD SERRA RICCO' per rispondere in ordine alla violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione a quanto previsto a pag. 36 delle Procedure federali e dalle Norme Tecniche GAF Silver per il Campionato di Serie D - LB, per il seguente addebito: *“Per aver fatto partecipare alla 1° prova del Campionato di serie D – LB GAF le ginnaste ----- che avevano già partecipato alla gara individuale Gold in data 26/2/2023. In Genova Sant’Eusebio il 26 marzo 2023”* nonché per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta della Procura federale, nei confronti della tesserata ----- per rispondere in ordine alla violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione a quanto previsto a pag. 36 delle Procedure federali e dalle Norme Tecniche GAF Silver per il Campionato di Serie D - LB, per il seguente addebito: *“Per aver partecipato alla 1° prova del Campionato di serie D – LB GAF nonostante avesse già partecipato alla gara individuale Gold in data 26/2/2023. In Genova Sant’Eusebio il 26 marzo 2023”* nonché con citazione a giudizio su richiesta della Procura federale, nei confronti della tesserata ----- in ordine alla violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione a quanto previsto a pag. 36 delle Procedure federali e dalle Norme Tecniche GAF Silver per il Campionato di Serie D - LB, per il seguente addebito: *“Per aver partecipato alla 1° prova del Campionato di serie D – LB GAF nonostante avesse già partecipato alla gara individuale Gold in data 26/2/2023. In Genova Sant’Eusebio il 26 marzo 2023.”*

Il Tribunale così decide:

- ritenuto di disporre la riunione dei procedimenti in esame per evidente connessione oggettiva;
- considerato che non vi è contestazione sui fatti addebitati alla società ed alle ginnaste incolpate;
- valutato che l'invocata mancata conoscenza delle norme regolamentari violate non esime dalla conseguente responsabilità;
- ritenuta la mancanza di dolo nella condotta contestata, la lievità della colpa, il comportamento processuale tenuto, l'assenza di qualsiasi precedente disciplinare;
- visto l'art. 17 Il comma del RGD che consente l'applicazione di una sanzione di specie diversa da quella prevista, ricorrendo particolari circostanze;
- ritenuto di poter accogliere le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura;

PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni formulate dalla Procura federale e dalle parti incolpate;
- irroga alla ASD SERRA RICCO' la sanzione dell'ammenda di € 500,00 ed alle tesserate ----- la sanzione dell'ammenda di € 100,00 ciascuna.
- dispone l'esclusione delle tesserate ----- dalla classifica della gara in cui hanno illecitamente partecipato e la conseguente rimodulazione della classifica stessa.

Il Tribunale Federale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

Le predette somme dovranno essere versate nelle casse della Federazione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

f.to Avv. Marco Leoni

f.to Avv. Daniela Corengia

f.to Avv. Antonio Cippone

Presidente

Componente

Componente